

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEI SETTORI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MARICOLTURA ISPIRATO AI PRINCIPI DELLA BLUE ECONOMY SOTTO QUALSIASI FORMA GIURIDICA COSTITUITA COMPRESA LA FORMA COOPERATIVA

Periodo di validità dal 01 Ottobre 2021 al 30 Settembre 2024

Nel rispetto delle reciproche prerogative, **CNL** Confederazione Nazionale del Lavoro, **Federazione Nazionale Pesca CNL**, **FILD CONFSAL** Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, **FILD CIU** Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, si impegnano a proseguire la loro azione congiunta a sostegno delle PMI e dei rispettivi lavoratori del settore promuovendo un modello sindacale moderno che si caratterizza per la presenza di una strutturata bilateralità confederale che ad oggi trova manifestazione nei soggetti bilaterali costituiti dalle Parti: Ente Bilaterale EPABIC, Fondo Interprofessionale FONINT, Fondo Sanitario SANIT e Organismo Paritetico Nazionale OPN ITALIA LAVORO.

Su tale solco, **CNL** Confederazione Nazionale del Lavoro, **Federazione Nazionale Pesca CNL**, e **FILD CONFSAL** Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, **FILD CIU** Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, sottoscrivono il presente CCNL nell'interesse delle numerose federazioni di settore, in ragione della maggiore capacità di sintesi nel rappresentare gli interessi delle rispettive federazioni aderenti e in considerazione di una più ampia capacità di rappresentanza degli interessi diffusi, anche a livello intersettoriale, sia di imprese che di lavoratori.

Tutto ciò premesso

Il giorno 01 del mese di ottobre dell'anno 2021 presso la sede presso la sede CNL- Confederazione Nazionale del Lavoro, in Roma, Via Piave n. 24




TRA

Parte Datoriale:

CNL Confederazione Nazionale Del Lavoro, rappresentata dal suo **Presidente Michele Antonio Eramo**, per la gestione dei legittimi interessi delle imprese associate ed applicanti il presente contratto collettivo, fa riferimento alle proprie Federazioni di categoria;



Federazione Nazionale Pesca CNL, rappresentata dal suo Presidente, Giovanni Maria Pulina, per la gestione dei legittimi interessi delle imprese associate a cui si applica il presente contratto collettivo.




E

Parte Sindacale:

FILD CONFSAL Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, rappresentata dal suo **Segretario Generale Erminio Barbalace** che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, fa riferimento alle proprie Federazione di categoria;



FILD CIU Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, rappresentata dal suo **Segretario Generale Erminio Barbalace** che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, fa riferimento alle proprie Federazione di categoria.



INDICE

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI

- Art. 1 -Relazioni sindacali
- Art. 2 -Ente Bilaterale EPABIC
- Art. 3 -Durata, decorrenza e procedura di rinnovo
- Art. 4 -Applicazione del contratto

TITOLO II -APPLICAZIONE MMG -CONTRATTO DI IMBARCO -TABELLA

- Art. 5 -Applicazione dell'MMG (minimo monetario garantito) per i soci lavoratori
- Art. 6 -Tipi di contratto di imbarco
- Art. 7 -Tabella di armamento

TITOLO III -SICUREZZA SUL LAVORO -POLITICHE ATTIVE -FORMAZIONE PERMANENTE

- Art. 8 -Sicurezza sul lavoro
- Art. 9 -Politiche attive del lavoro
- Art.9bis -Organismo Paritetico nazionale O.P.N. ITALIA LAVORO
- Art. 10 -Fondo Interprofessionale FONINT

TITOLO IV -CONGEDI -INFRAZIONI DISCIPLINARI -RECLAMI -RIPOSI Art. 11-Congedi parentali e permessi brevi

- Art. 12 -Infrazioni disciplinari e sanzioni
- Art. 13 -Reclami dei marittimi
- Art. 14 -Riposo settimanale
- Art. 15 -Riposo giornaliero

TITOLO V -ORARI DI LAVORO A TERRA E MANUTENZIONE

- Art. 16 -Orario di lavoro a terra
- Art. 17 -Lavori per la manutenzione e pulizia
- Art. 18 -Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
- Art. 19 -Servizi merci e provviste

Pelucchi

[Signature]

TITOLO VI -RETRIBUZIONI -QUALIFICHE

- Art. 20 -Retribuzioni
- Art. 21-Istituzione di una qualifica contrattuale
- Art. 22 -Aiuti al settore
- Art. 23 -Premio di produzione
- Art. 24 -Secondo livello di contrattazione
- Art. 25 -Livello decentrato
- Art. 26 -Lavoro straordinario
- Art. 27-Tredicesima e quattordicesima mensilità
- Art. 28 -Qualità e quantità dei viveri
- Art. 29 -Panatica sostitutiva e convenzionale

TITOLO VII -FESTIVITA' -FERIE

- Art. 30 -Festività
- Art. 31- Giorni festivi trascorsi in navigazione
- Art. 32 - Ferie

TITOLO VIII - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE - ASSICURAZIONI

- Art. 33 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"
- Art. 34 - Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa"
- Art. 35 – Assicurazioni

**TITOLO IX- RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO -ASSEGNO FAMILIARE-TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO - PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

- Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro
- Art. 37 - Assegno per il nucleo familiare
- Art. 38 - Trattamento di fine rapporto
- Art. 39 - Previdenza complementare

TITOLO X-TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIA E INFORTUNIO - RIENTRO – VESTIARIO

- Art. 40 - Trattamento economico nei casi di malattia/infornio sul lavoro
- Art. 41 - Rientro del marittimo al porto di imbarco

Pelucchi

[Signature]

Art. 42 – Vestiario

TITOLO XI -AFFISSIONE CONTRATTO - DELEGHE SINDACALI - CONTROVERSIE - AGEVOLAZIONI STUDIO

Art. 43 - Affissione del contratto a bordo

Art. 44 - Deleghe sindacali

Art. 45 - Controversie sindacali

Art. 46 - Agevolazioni allo studio

Art. 47 - Trattamento di miglior favore

TITOLO XII - CONVENZIONI DI IMBARCO - COMUNICAZIONI

Art. 48 - Convenzioni di imbarco

Art. 49 - Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare

Art. 50 - Indennità in caso di morte

Art. 51 - Richiamo alle armi

TITOLO XIII- DIRITTI SINDACALI-COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE-SOSTITUZIONI – PRELAZIONE

Art. 52 - Rappresentanze e diritti sindacali

Art. 53 - Commissione Paritetica nazionale e Commissione di Certificazione

Art. 54 - Sostituzioni

Art. 55 - Prelazione nella riassunzione

Art. 56 - Contributo di assistenza contrattuale

TITOLO XIV-ARCHIVIO CONTRATTI-NORME FINALI

Art. 57 - Archivio contratti

Art. 58 - Norma di rinvio

Art. 59 - Fondo interprofessionale per la formazione continua

Art. 60 - Assistenza sanitaria integrativa SANINT

Art. 61- Fondo aiuti e solidarietà

ALLEGATI: TABELLE 1, 2, 3, 4.

Pellegrini

[Signature]

[Signature]

Nota congiunta -ALLEGATI

NOTA: Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'R.L.S. anche in modalità E-Learning.

Titolo I -RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 -Relazioni sindacali

Al fine di promuovere una più efficace e proficua gestione dei rapporti tra le imprese, le cooperative e le organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.

Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità delle imprese e dei lavoratori le parti ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa, al fine di favorire l'implementazione di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi della politica comune della pesca.

In particolare, le Parti si impegnano a fornire informazioni sui programmi e sugli investimenti riguardanti lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (L.41/82) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore; sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente e alla sicurezza. Inoltre, si impegnano ad intervenire tempestivamente per essere di supporto alle costituzioni di nuove aziende con contratti di filiera, processi di sviluppo, ristrutturazioni e dove necessarie fusioni, nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.

Le informazioni di cui sopra, ad ogni livello sia regionale che territoriale, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore.

Art. 2 -Ente Bilaterale EPABIC

Le Parti sottoscrittrici concordano che l'Ente Bilaterale per il presente CCNL è l'Ente Paritetico in sigla EPABIC. All'Ente sono demandate le attività individuate dalle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, socialità e welfare. L'EPABIC è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Confederazioni con apposito Statuto e Regolamenti. A tal fine l'EPABIC Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:

- programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
- provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni occupazionali, professionali e formativi dei settori;



- provvede all'analisi e monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali del settore di riferimento;
- provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
- elabora, progetta e gestisce – direttamente o attraverso convenzioni – proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori quadri;
- riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e il monitoraggio e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione agli Enti competenti;
- svolge i compiti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
- svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
- svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
- attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal C.C.N.L. che ad esso fanno riferimento;
- può attuare un sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
- per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L., può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua FONINT.

Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all'EPABIC Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali. L'EPABIC potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti, in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti con accordo bilaterale.

Art. 3 -Durata, decorrenza e procedura di rinnovo

Il presente contratto ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed ha durata triennale a decorrere dalla data del 1 Ottobre 2021 al 30 Settembre 2024; Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso. La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata almeno 4 mesi prima della sua scadenza per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza medesima. La parte datoriale che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i quattro mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivo pari a cinque mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. In caso di ritardato rinnovo del presente contratto, per ogni mese

Pelucchi

[Signature]

intercorrente tra la scadenza del precedente contratto e la sottoscrizione del nuovo contratto, le aziende erogheranno ai lavoratori, in forza alla data del rinnovo, un importo economico convenuto tra le parti.

Art. 4 -Applicazione del contratto

Il presente contratto di lavoro si applica:

- 1) ai lavoratori dipendenti imbarcati da imprese e cooperative di pesca;
- 2) al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/58 armati da imprese e soci di cooperative di pesca.

Ai fini del presente contratto l'attività di pesca viene suddivisa in due categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema e/o attrezzo di pesca esercitato, nel modo seguente:

- a) tutti i sistemi e/o attrezzi allorquando siano esercitati con natanti di stazza lorda superiori a 10 tonnellate e, indipendentemente dalla stazza, unità che esercitano strascico e/o volante;
- b) altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari.

TITOLO II -APPLICAZIONE MMG -CONTRATTO DI IMBARCO -TABELLA

Art. 5 -Applicazione dell'MMG (minimo monetario garantito) per i soci lavoratori

Gli importi dei minimi monetari garantiti sono applicati come segue:

categoria a):

- il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica, segmento di operatività ed in funzione della legge previdenziale di riferimento, è quello riportato in tabella 1, allegata al presente contratto;

categoria b):

- il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente (anno di riferimento) secondo lo schema seguente, riportato nelle corrispondenti Tabelle 2, 3 e 4, allegate al presente contratto:

b1) giornate di pesca inferiori a 48 (Tabella 2): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero;

b2) giornate di pesca all'anno comprese tra 48 e 140: per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è pari all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni effettivamente lavorati nel mese per il relativo importo giornaliero (Tabella 3 - parte variabile). L'importo mensile così determinato non potrà comunque mai essere inferiore all'importo di salvaguardia per ciascuna qualifica (Tabella 3 - parte fissa);

b3) giornate di pesca all'anno oltre 140 (Tabella 4): per l'anno successivo a quello di riferimento, il minimo monetario garantito mensile per ciascuna qualifica è quello riportato in tabella 1.

Per l'applicazione del sistema di cui alla categoria b) si fa riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente. Nel caso di nuova assunzione, per la quale manchi il riferimento alle giornate di pesca effettivamente lavorate nell'anno precedente, si applicano inizialmente gli importi previsti

Pelucchi

[Signature]

dalla Tabella 2. In caso di superamento del numero di giornate previste rispettivamente per le sottocategorie b1) e b2) si applicano per ciascuna qualifica gli importi previsti rispettivamente dalle Tabelle 3 e 4, con decorrenza dal mese in cui si verifica il superamento stesso.

Art. 6 - Tipi di contratto d'imbarco

Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.

Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.

Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.

La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è redatta in conformità al modello indicato al successivo art. 48 al presente contratto.

Copia delle convenzioni d'imbarco devono essere depositate, a cura degli armatori, presso le Autorità marittime competenti:

- Capitanerie di porto e/o Autorità marittime preposte, a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.

Art. 7 -Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l'esercizio dell'attività di pesca

Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall'armatore sono adottate dall'Autorità Marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi), tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità/ qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 del C.N. e dell'art. 426 relativo al regolamento attuativo.

Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle parti, sono demandate in sede nazionale alla Commissione paritetica di cui al successivo articolo 53 al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni del caso.

TITOLO III - SICUREZZA SUL LAVORO- POLITICHE ATTIVE-FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, e successive modifiche una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri e con equipaggio con più di sei unità di armamento.

In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento, il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.

Peluso G.

[Signature]

I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.

Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 271/1999.

In materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RL.S. anche in modalità E-Learning.

In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.

Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che dovessero nel frattempo intervenire in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di darne applicazione alla pesca marittima.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99 e 298/99.

Art. 9 - Politiche attive del lavoro

Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.

Nel contesto più generale della modifica dell'articolo 318 del Codice della navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi.

In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (decreto legislativo 154/2004) e prevedere ulteriori misure, attraverso la Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 53.

Art. 9bis – Organismo Paritetico nazionale O.P.N ITALIA LAVORO

L'Organismo Paritetico Nazionale O.P.N. ITALIA LAVORO svolge la funzione che la normativa vigente assegna ai cd. Organismi Paritetici. All'Organismo Paritetico Nazionale O.P.N. ITALIA LAVORO sono demandate le funzioni descritte nell'art. 51 del Dlgs 81/2008, nonché al documento recante le linee applicative dell'Accordo del 21 dicembre 2011 ex Art. 34 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, sulla formazione in materia di salute e sicurezza, approvato in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 25 luglio 2012. All'Organismo Paritetico Nazionale O.P.N. ITALIA LAVORO è demandata la gestione di tutti i servizi legati alla Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro così come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. Occorrendo si possono istituire sedi territoriali di emanazione dell'Organismi Paritetico Nazionale.

Pellegrini

[Signature]

Art. 10 – Fondo Interprofessionale FONINT

Al fine di garantire un'adeguata risposta ai fabbisogni formativi dei dipendenti, le Parti hanno promosso la costituzione di un apposito fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, denominato FONINT, in attuazione delle disposizioni dell'art.118 della Legge n. 388/2000. Le aziende che perfezioneranno la loro adesione al fondo FONINT destineranno allo stesso una contribuzione mensile dello 0,30% sulle retribuzioni imponibili di ciascun lavoratore. L'adesione al Fondo FONINT non costituisce costo aggiuntivo per l'azienda poiché, in assenza di una specifica adesione ad un Fondo Interprofessionale, la suddetta contribuzione è da destinarsi obbligatoriamente all'INPS. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno la loro adesione a FONINT potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest'ultimo e finalizzati a finanziare le attività formative svolte in favore del personale dipendente, in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di con accordo bilaterale.

TITOLO IV -CONGEDI -INFRAZIONI DISCIPLINARI -RECLAMI -RIPOSI

Art. 11-Congedi parentali e permessi brevi

I lavoratori possono usufruire dei congedi parentali (legge n. 53/2000), e di permessi brevi, tramite richiesta, rispettivamente, all'armatore ed al comandante.

Tali congedi e permessi brevi sono armonizzati con le esigenze generali del codice della navigazione e compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione.

Le assenze a bordo sono giustificate dal comandante al momento del controllo da parte delle Autorità, senza ulteriori formalità.

Ai fini della registrazione degli eventi anzidetti, viene istituito, e tenuto a bordo, un apposito registro vidimato dall'Autorità marittima.

I periodi di aspettativa (legge n°53/2000) sopra individuati non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.

Le assenze per permessi brevi non interrompono il trimestre solare intero.

Art. 12 -Infrazioni disciplinari e sanzioni

Nei confronti del marittimo che si rende responsabile di infrazioni ai propri doveri di servizio, possono essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.

I provvedimenti disciplinari adottati dal comandante devono essere annotati sul giornale di bordo e comunicati agli interessati, che hanno facoltà di reclamo all'armatore oltreché all'Autorità preposta, anche tramite l'organizzazione sindacale.

Art. 13 -Reclami dei marittimi

Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, al comandante che li prende in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 43.

Art.14-Riposo settimanale

Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.



Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteorologiche avverse, avarie, ecc.) non consentano l'esercizio dell'attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale, previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.

Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.

Art. 15 - Riposo giornaliero

Nel settore della pesca, per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.

Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, deve essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

TITOLO V - ORARI DI LAVORO A TERRA E MANUTENZIONE

Art. 16 - Orario di lavoro a terra

Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.

Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, tutto l'equipaggio resta imbarcato a tutti gli effetti.

In caso di durata dei lavori superiore ad 8 giorni, rimane a discrezione dell'impresa la valutazione se procedere o meno allo sbarco.

Se i lavori sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori viene corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:

Capitano o motorista	Operario specializzato
Marinaio	Operaio qualificato
Mozzo	Manovale

Se i lavori sono effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non può essere inferiore a quanto previsto sopra.

Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non deve essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti, durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Art. 17 - Lavori per la manutenzione e pulizia

Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.

Art. 18 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi

L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia.

Pelucchi

[Signature]

Deve altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.

Art. 19 -Servizi merci e provviste

Per i marittimi con contratto a compartecipazione, l'imbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc. ..., sono normalmente effettuati dagli stessi.

TITOLO VI -RETRIBUZIONI -QUALIFICHE

Art. 20 -Retribuzioni

L'equipaggio viene retribuito alla "parte" -percentuale sulla produzione -salvaguardata da un minimo monetario garantito (MMG) di cui alle tabelle allegate. La parte è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi, previsti e regolati dal presente contratto.

Qualora la "parte", calcolata nell'arco del bimestre solare intero (ovvero il giorno successivo se festivo),

1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO
1 MARZO – 30 APRILE
1 MAGGIO – 30 GIUGNO
1 LUGLIO – 31 AGOSTO
1 SETTEMBRE – 31 OTTOBRE
1 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE

nella campagna di pesca ovvero per tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvede a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella relativa tabella del minimo monetario garantito applicabile.

La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa al 80% dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul ragguglio bimestrale. L'erogazione di anticipi sulla "parte" dovuta ai marittimi imbarcati può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.

Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese, ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di legge (Legge 5 Gennaio 1953, n° 4).

Se il marittimo sbarca per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) la parte deve essere raggugliata con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.

Per produzione si intende:

- prodotti ittici catturati e commercializzati;
- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti;



- eventuali proventi da attività connesse come definite all'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 226, come novellato dalla legge 154/04;

Dalla somma ricavata vengono detratte le seguenti spese:

- il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
- il vitto consumato a bordo;
- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);
- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;

Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, è ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio. In caso di usi e consuetudini locali è necessario il loro rispetto laddove il trattamento economico, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso. Tutti gli usi e le consuetudini locali debbono essere specificati nelle singole convenzioni d'imbarco. Essi debbono altresì essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio alle parti datoriali. Qualora condizioni oggettive lo consentano l'equipaggio può essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all'articolo 23. I soci lavoratori sono retribuiti mensilmente alla parte, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5. Limitatamente ai soggetti assicurati ai sensi della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, istituiscono la voce "valore mensa ai fini previdenziali". Per i lavoratori assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, il "valore mensa ai fini previdenziali" è computato esclusivamente ai fini retributivi. Tale voce, soggetta al contributo previdenziale, assume convenzionalmente il valore di € 325,00 (trecentoventicinque/00) per mese intero, così come riportato nella tabella 1.

Art. 21 - Istituzione di una qualifica contrattuale

È istituita la figura di marinaio multifunzionale (marinaio di prima) come qualifica contrattuale ed ai fini previdenziali relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata, e pesca mediterranea o d'altura.

Il parametro retributivo attribuito a tale qualifica contrattuale è stato fissato al valore 105 per la pesca costiera locale, al valore 120 per la pesca costiera ravvicinata al valore 134 per la pesca mediterranea o d'altura.

Peluso gel

[Signature]

L'inquadramento dei lavoratori in tale qualifica contrattuale verrà individuato dalla contrattazione di secondo livello, tenendo conto dei seguenti requisiti: anzianità, professionalità e tipo di pesca.

In conseguenza a quanto sopra, il parametro relativo al Comandante, motorista, capo pesca, è fissato al valore 118 per la pesca costiera locale, al valore 132 per la pesca costiera ravvicinata ed al valore 146 per la pesca mediterranea o d'altura.

Restano ferme ed impregiudicate le norme previste in tal senso dal Codice della navigazione.

Art. 22 - Aiuti al settore

Nel caso in cui le imprese di pesca siano destinatarie di aiuti pubblici per le spese di funzionamento che fanno parte della colonna delle spese detraibili dal monte produttivo, ovvero risarcimenti derivanti da polizze assicurative (il cui costo sia stato a sua volta inserito nella colonna delle spese), tali aiuti e risarcimenti vengono contabilizzati nel monte produttivo e vanno ridistribuiti ai lavoratori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aiuti di cui sopra sono quelli concessi a titolo di parziale o totale copertura di danni derivanti da calamità naturali o da eccezionali avversità meteo marine o ecologiche, da aumenti del prezzo del gasolio, ecc ...

Degli aiuti ricevuti e dei risarcimenti conseguiti viene data informazione ai lavoratori in un quadro di trasparenza sulle componenti di retribuzione. Le parti rinviano la pratica applicazione all'atto dell'effettiva definizione della operatività delle polizze e degli aiuti.

Art. 23 - Premio di produzione

Sulla quantità di pesce pescato può essere corrisposta una percentuale che, a partire da un minimo, aumenta gradualmente in proporzione alle quantità prodotte, con distinzione della qualità.

La definizione delle percentuali e degli scaglioni di quantità viene concordata tra le organizzazioni locali in relazione al tipo di nave e di pesca. Nella pesca entro il Mediterraneo tale premio è corrisposto mensilmente. Per quei marittimi che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, il premio viene corrisposto all'atto dello sbarco, sulla base del quantitativo pescato fino al momento della cessazione del servizio.

Art. 24 - Secondo livello di contrattazione

La contrattazione di secondo livello verrà svolta, in ambito territoriale, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.

L'accordo, che ha durata non superiore a quella del presente contratto, deve riguardare solo le materie delegate dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione per il rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.



Ferma restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, le parti ritengono pur tuttavia che possono essere individuati, nell'ambito della contrattazione territoriale, elementi particolari di compenso, condizionati dal raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva e complessiva, territorialmente rilevante oltre che predeterminata e misurabile, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.

A tal fine le parti ritengono che in ambito territoriale la contrattazione può individuare un percorso finalizzato al raggiungimento di obiettivi di competitività aggiuntiva, territorialmente rilevante e misurabile attraverso i seguenti indicatori:

- a) permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dall'impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l' ... (*)% delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;
- b) attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l' ... (*)%.

(*) = da determinare fra le parti nei territori interessati

Al raggiungimento dei due risultati minimi, ad ogni marittimo presente a bordo alla data di determinazione della competitività aggiuntiva (con verifica a giugno di ogni anno di vigenza del CCNL), viene erogata una somma da determinare a livello locale.

Ugualmente da determinare a livello locale, e per tipo di pesca, sono i valori percentuali di riferimento indicati senza cifra ai punti (a) e (b).

Se i risultati minimi sono raggiunti, la somma lorda attribuibile a titolo di "elemento specifico di competitività" non può essere inferiore al 5% né superiore al 10% del valore del MMG di ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto.

Data la non assoggettabilità a contribuzione di tale eventuale quota di salario aggiuntivo, le parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi con la modalità prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché presso le parti medesime al fine di dare validità all'accordo stesso.

Le parti concordano inoltre di effettuare contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:

- a. tabelle d'armamento e di esercizio;
- b. riposo settimanale;
- c. ferie pesca mediterranea;



- d. perdite e deterioramento di attrezzi pesca, lampade e muccigna;
- e. organizzazione del lavoro;
- f. salario di produttività e welfare aziendale

Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula o il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le parti stipulanti il C.C.N.L. nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità pari a 22 euro mensili lordi a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria dalle parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del C.C.N.L. stesso. Tale indennità non rientra nelle regole previste dall'articolo 20 (retribuzione).

Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.

Art. 25 - Livello decentrato

Al fine di salvaguardare lo sviluppo economico delle imprese e delle cooperative e la tutela dei livelli occupazionali, in tutti i casi di situazioni di crisi che possono modificare la redditività e/o operatività delle stesse o interventi normativi che riducano, a titolo di esempio non esaustivo, lo sforzo di pesca o i quantitativi di prodotto prelevabile è consentita alle parti stipulanti il presente CCNL la possibilità di individuare soluzioni adeguate attraverso accordi a livello decentrato.

Art. 26 - Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo

Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente articolo 16, è considerato lavoro straordinario.

La quota oraria è determinata dalla divisione dell'importo fisso mensile più il valore mensa ai fini previdenziali per il coefficiente 173 maggiorato del 25%.

Art. 27 - Tredicesima e quattordicesima mensilità

Ai marittimi sono erogate in occasione del Natale e in occasione della Pasqua una mensilità pari all'importo fisso e al valore mensa ai fini previdenziali.

Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, la 13ma e la 14ma mensilità sono corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti.



Per le frazioni di mese superiore ai 15 giorni è corrisposto il rateo intero; per il periodo inferiore non è dovuto il rateo.

Il corrispettivo di tali mensilità, in ratei, viene erogato mensilmente, in deroga alla normativa di legge generale - avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 del codice della navigazione - essendo gli stessi già riportati sulla tabella del minimo monetario garantito cui è da raggugliare la "parte" ogni trimestre solare. La "parte" ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal secondo comma del precedente articolo 20.

Art. 28 - Qualità e quantità dei viveri

I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione. Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità. L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Art. 29 - Panatica sostitutiva e convenzionale

Se per causa di forza maggiore non è possibile la consumazione del pasto durante i lavori a terra, l'importo giornaliero della panatica sostitutiva è di euro 35,00 (trentacinque) per ciascun pasto e per ogni membro dell'equipaggio.

TITOLO VII - FESTIVITA' - FERIE

Art. 30 - Festività

Sono considerati giorni di festività:

- 1) tutte le domeniche
- 2) Le festività infrasettimanali
- 3) 1° gennaio
- 4) 6 gennaio
- 5) Lunedì di Pasqua
- 6) 25 aprile - festa della liberazione
- 7) 1° maggio – Festa de Lavoro
- 8) 2 giugno - festa della repubblica
- 9) 15 agosto
- 10) 1° novembre
- 11) 8 dicembre

Palmeo Ger

[Signature]

12) 25 dicembre e 26 dicembre

13) il Santo Patrono

Nei porti sono considerati semifestivi e, cioè, festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:

- Vigilia di Natale;
- Vigilia di Pasqua.

Art. 31- Giorni festivi trascorsi in navigazione

Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.

Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione. Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.

Art. 32 - Ferie

A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.

Le ferie sono godute dal lavoratore marittimo nel seguente modo:

- per almeno due settimane continuative, in caso di richiesta del lavoratore e, compatibilmente con le esigenze dell'attività di pesca, nel corso dell'anno di maturazione;
- per le restanti due settimane, entro i 9 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Pesca entro il Mediterraneo: la regolamentazione per il godimento del periodo feriale è demandato ad accordi locali tra le parti firmatarie del presente contratto.

Il trattamento economico, in deroga alla normativa di legge generale -avendo le parti inteso regolamentare l'istituto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 325 del codice della navigazione -è stato già anticipato, in quanto il rateo di ferie è già inserito nella tabella del MMG cui è da raggugliare la "parte" ogni quadrimestre solare.

La "parte" ricomprende infatti ogni istituto retributivo e normativo come previsto espressamente dal secondo comma del precedente articolo 20.

TITOLO VIII -CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE -ASSICURAZIONI

Art. 33 -Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte"

Peluso gel

[Signature]

[Signature]

Ai componenti l'equipaggio arruolati con retribuzione alla parte (ipotesi A della convenzione d'imbarco allegata al presente contratto), l'armatore è tenuto ad erogare, ad ogni bordata ovvero ogni mese, l'importo della parte attribuita, come previsto dal precedente articolo 20, ovvero l'eventuale anticipo/prestito qualora la campagna di pesca sia di durata ultra mensile, su apposito prospetto come previsto dalla normativa richiamata in detto articolo. Il raffronto fra la parte attribuita ed il minimo monetario garantito deve essere effettuato secondo le modalità di cui al citato articolo 20.

Art. 34 -Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa"

Ai componenti l'equipaggio, arruolati con la retribuzione fissa del minimo monetario garantito e premio di produzione (ipotesi B della convenzione d'imbarco allegata al presente contratto), l'armatore è tenuto ad erogare ogni mese il valore mensile dei vari istituti retributivi unitamente al premio di produzione.

Ad ogni marittimo, a termini di legge, è fornito a cura dell'armatore un prospetto paga, sul quale sono registrate le competenze, le varie indennità ed il premio di produzione, come previsto dai precedenti articoli 20, 23 e 24.

Art. 35 -Assicurazioni

Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie. A norma dell'art. 13 della legge 413 del 26 luglio 1984 i contributivi previsti sono dovuti sul salario convenzionale contrattuale comprensivo dell'importo fisso, dei ratei di ferie, festività, di 13ma e 14ma mensilità, valore mensa ai fini previdenziali, forfettizzati come da tabella allegata ai contratti di lavoro. L'ammontare dei contributi viene ripartito tra l'armatore e i componenti dell'equipaggio secondo le percentuali previste dalle norme legislative sulla previdenza ed assistenza. Eventuali sgravi verranno ripartiti secondo le leggi vigenti.

Qualora fatti o situazioni particolari lo richiedano le parti firmatarie del presente C.C.N.L. potranno incontrarsi e prendere decisioni sull'argomento.

**TITOLO IX-RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO-ASSEGNO FAMILIARE- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO-
PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso pari a giorni 14 per tutti i gradi e le categorie. Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nonché per giustificato motivo.

Peluso gel

[Signature] *[Signature]*

Giusta causa: causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Giustificato motivo: grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa. È facoltà dell'armatore di sostituire il preavviso con un'indennità pari a tante giornate d'importo fisso, valore mensa ai fini contributivi e ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati.

Il preavviso non potrà essere dato durante la fruizione dei riposi compensativi o delle ferie. In caso di sbarco dovuto a causa di malattia o di infortunio trova applicazione quanto stabilito dal successivo articolo 55. Quanto previsto dall'articolo anzidetto non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, poiché il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o di sbarco, sia in porti nazionali che in quelli esteri.

Art. 37 -Assegno per il nucleo familiare

Gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle pertinenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di risoluzione del contratto d'imbarco viene corrisposto al marittimo il trattamento di fine rapporto, così come previsto dall'articolo 2120 del codice civile, così come modificato dalla legge 29.5.1982 n. 297.

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1° comma dell'articolo 2120 cc è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- importo fisso;
- rateo tredicesima e quattordicesima mensilità,
- eventuale premio di produzione;
- valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali;
- eventuale differenza tra il minimo monetario garantito ed il valore della compartecipazione.

La quota da accantonare si ottiene dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nel mese e/ o nel periodo della campagna di pesca ai lavoratori. Alla fine del rapporto di lavoro (risoluzione del contratto di imbarco) l'armatore è tenuto a evidenziare quanto dovuto e quanto già anticipato, ai sensi della normativa vigente, e a effettuare i relativi conguagli.

Art. 39 -Previdenza complementare

Pelucchi

[Signature]

I lavoratori destinatari del presente C.C.N.L. possono iscriversi ad un fondo di previdenza complementare, secondo quanto previsto dal relativo statuto e regolamento.

La contribuzione è così articolata:

- a. un contributo minimo pari a 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
- b. un contributo a carico del datore di lavoro pari a 1,5% del MMG;
- c. 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- d. Ai lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile del 1993 il 3% della retribuzione prevista dal MMG.

Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai lavoratori del settore sul nuovo istituto contrattuale e annualmente esaminano congiuntamente la diffusione della previdenza complementare nel settore.

TITOLO X-TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIA E INFORTUNIO -RIENTRO - VESTIARIO

Art. 40 -Trattamento economico nei casi di malattia/infornio sul lavoro

Le parti concordano nell'istituire, all'interno del tavolo di cui all'articolo 53, per quanto concerne i lavoratori assicurati ai sensi della legge 413/84 e quelli assicurati ai sensi della legge 250/58 limitatamente agli infortuni, un intervento integrativo ai trattamenti economici previsti dalle assicurazioni obbligatorie contro le malattie e gli infortuni in favore degli addetti dichiarati temporaneamente inabili e temporaneamente inidonei al lavoro (anche se la malattia o l'infornio comporta lo sbarco). L' intervento di cui sopra interesserà anche i soci lavoratori assicurati ai sensi della legge 250/58, attualmente privi di assicurazione contro le malattie. Le Parti concordano che l'intervento di cui al 1° comma del presente articolo potrà essere assolto da un'apposita cassa con gestione paritetica all'uopo costituita tra le parti firmatarie il presente C.C.N.L. con una indennità giornaliera, a carico dell'impresa di pesca, pari ad euro 10 per un numero massimo di gg 180 di inabilità temporanea al lavoro nei casi previsti al primo comma. Le Parti firmatarie del presente CCNL all'atto della costituzione della Cassa integrativa contro malattie ed infortuni, ne daranno opportuna divulgazione.

Art. 41-Rientro del marittimo al porto di imbarco

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rientro del marittimo. Il rientro si compie con il ritorno del marittimo al porto di imbarco o al luogo di ingaggio, a sua scelta. Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata. Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo di ferrovia, automezzo o aereo. L'armatore deve corrispondere al marittimo per tutta la durata del viaggio di rientro, la retribuzione prevista e stabilita dalla convenzione di imbarco. Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente contratto.

Pelucchi

[Signature]

Qualora il marittimo interrompa la campagna di pesca senza un giustificato motivo, deve essere comunque rimpatriato ed è tenuto al rimborso delle spese di viaggio all'armatore.

Se, trascorso un periodo di 5 mesi lontano dai porti nazionali, non è ancora iniziato o ordinato il viaggio di ritorno, il marittimo ha la facoltà, con un preavviso di 10 giorni, di sbarcare al primo porto d'approdo con il rimpatrio a spese dell'armatore.

Art. 42 - Vestiario

Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca, l'armatore fornisce ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario necessario come: stivali, impermeabili, tute ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

TITOLO XI -AFFISSIONE CONTRATTO - DELEGHE SINDACALI – CONTROVERSIE – AGEVOLAZIONI STUDIO

Art. 43 - Affissione del contratto a bordo

Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dall'Autorità nonché, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.

Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave, limitatamente alla categoria C, detti documenti potranno essere conservati presso la sede dell'impresa e della cooperativa.

Art. 44 - Riscossione deleghe sindacali

I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta. La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del lavoratore, della lettera di delega nella quale si indica l'Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo. L'Azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.

Art. 45 - Controversie sindacali

Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, sono esaminate tra le organizzazioni locali delle parti firmatarie del presente contratto. La parte



interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale è iscritta ed ha conferito mandato. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia all'organizzazione datoriale, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ricevuta la segnalazione, la parte ricevente si rende disponibile entro 10 giorni alla convocazione della parte denunciante fissando il giorno e l'ora in cui viene esperito il tentativo di conciliazione di cui è redatto apposito verbale. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto sono esaminate dalle organizzazioni stipulanti in sede nazionale mediante apposita commissione paritetica. Essa esamina, entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza, le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale. In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si ritengono libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Art. 46 - Agevolazioni allo studio

Durante l'imbarco i lavoratori che frequentano corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderano impegnarsi nello studio, sono, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.

Durante gli esami i lavoratori-studenti usufruiscono di permessi retribuiti per i giorni di esame e per i cinque giorni lavorativi precedenti alla sessione d'esame.

Art. 47 - Trattamento di miglior favore

Vanno fatte salve le condizioni di miglior favore.

TITOLO XII - CONVENZIONI DI IMBARCO - COMUNICAZIONI -

Art. 48 - Convenzioni di imbarco

Nel caso in cui le convenzioni d'imbarco vengono stipulate non in conformità al presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato comunque dalle presenti condizioni generali. Una copia della predetta convenzione deve essere consegnata, subito dopo la stipula presso l'Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d'assunzione.

Fac-simile

Autorità Marittima (.....) del Compartimento Marittimo di

Convenzione di imbarco



CCNL – PERSONALE DIPENDENTE DELLE PMI DEI SETTORI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MARICOLTURA

L'anno il giorno del mese di , innanzi a noi, Ufficiale delegato dal Sig. Comandante del Porto a ricevere le Convenzioni di arruolamento, si è presentato il Sig , il quale, in forza di atto di rogato è stato costituito procuratore, ovvero armatore o Capitano del peschereccio denominato di tonnellate iscritto al N di matricola presso la Autorità marittima di adibito al servizio di pesca e le persone di cui appresso indicate le quali, dovendo far parte dell'equipaggio del natante predetto, dichiarano di imbarcarsi ai patti ed alle condizioni stabilite nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli imbarcati su natanti armati da cooperative di pesca o da oro soci ed alle seguenti condizioni particolari:

Il contratto è stipulato a: (*)

durata presunta in mesi:

(*)

1) tempo determinato; 2) tempo indeterminato, 3) campagna di pesca oceanica; 4) campagna di pesca entro il mediterraneo 5) tipo particolare di pesca;

La retribuzione è stabilita a: (**)

(**)

A) alla parte con minimo monetario garantito come da tabelle allegate al citato C.C.N.L.;

B) minimo monetario garantito più premio di produzione;

Data lettura delle norme di detto contratto collettivo nazionale di lavoro, che ad ogni buon fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente convenzione, data altresì lettura di quest'ultima, le parti hanno pienamente confermato sottoscrivendo con noi il presente atto.

COGNOME NOME	E	MATRICOLA	COMPARTIMENTO	DATA NASCITA	GRADO A BORDO	RETRIBUZIONE	PARTE
.....	
.....	

N.B. Una copia della presente convenzione, depositata a norma di legge presso l'Autorità

marittima è tenuta a disposizione delle parti stipulanti il C.C.N.L. e/o di Enti/Osservatori promossi da esse direttamente o indirettamente.

Art. 49 - Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare

Fermo restando l'osservanza del termine disposto dall'articolo 40, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, copia della convenzione di arruolamento vistata dall'Autorità marittima e, all'estero, dall'Autorità consolare, viene contestualmente consegnata al marittimo

Pelucchi

[Signature]

e da tale momento decorrono, in capo all'armatore ed al marittimo stesso, tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla legge e dal contratto medesimo.

Art. 50 - Indennità in caso di morte

In caso di morte del lavoratore sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 2122 del codice civile, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 19 gennaio 1972.

Art. 51-Richiamo alle armi

Il richiamo alle armi, nello speciale rapporto di lavoro nautico, risolvono di per sé il contratto di arruolamento del marittimo pescatore. In tal caso egli ha diritto a tutte le indennità spettanti a norma delle disposizioni vigenti, e non ricorre l'obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva. Tuttavia, nel limite del possibile, viene riconosciuta al lavoratore interessato, entro 30 giorni dal collocamento in congedo, il diritto di priorità nell'arruolamento.

TITOLO XIII-DIRITTI SINDACALI-COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE-SOSTITUZIONI -PRELAZIONE

Art. 52 -Rappresentanze e diritti sindacali

Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 20 maggio 1970, n.300 nonché, per i soci lavoratori dalla legge 142/01. In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuate modalità di rappresentanza unitaria di compartimento o intercompartimentali.

Art. 53 -Commissione Paritetica nazionale e Commissione di Certificazione

Commissione Paritetica Nazionale

Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire una Commissione paritetica nazionale, finalizzata alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie facenti parte del presente contratto:

- 1) funzionamento dell'Ente Bilaterale EPABIC;
- 2) modalità di funzionamento ed erogazione del trattamento integrativo malattia/infortunio di cui all'articolo 40;
- 3) applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della legge di orientamento della pesca (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 6; legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 16), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;
- 4) Rendere operativi gli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'articolo 8 del presente C.C.N.L.;
- 5) monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
- 6) modalità e contenuti della attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;



- 7) possibilità operative e di gestione di strumenti alternativi per eventuali limitazioni alle attività del settore disposte dalle Autorità;
- 8) ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto.

Commissione di Certificazione

Al fine provvedere alla certificazione dei contratti di lavoro e di appalto nonché del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori sono costituite in seno all'EPABIC apposite Commissioni di Certificazione. Le Commissioni di Certificazione forniscono assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipula del contratto di lavoro o di appalto sia, successivamente e provvedono alla certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro; gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale. Nei confronti dell'atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. L'attività delle Commissioni di Certificazione può riguardare anche la sottoscrizione di accordi, individuali o collettivi, aventi ad oggetto rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ.; Il funzionamento e la regolamentazione della Commissione di Certificazione Nazionale e di quelle Territoriali, avviene secondo quanto previsto dal regolamento all'uopo predisposto dall'EPABIC Nazionale.

Art. 54 -Sostituzioni

In caso di assenza non prevedibile e breve del marittimo, che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui al precedente articolo 7, fermo restando la conservazione del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza di cui nel registro all'articolo 9, indicando nome del sostituto. Inoltre, l'armatore, o un suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono una specifica convenzione d'imbarco; copia di tale convenzione è consegnata al marittimo interessato, secondo quanto previsto dagli articoli 48 e 49. La sostituzione non può superare i cinque giorni.

La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, è affissa all'albo dell'Autorità marittima. Tale lista viene definita a livello territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto. La retribuzione di tale membro di equipaggio aggiuntivo è a carico del monte ed è costituita da tanti ratei di MMG equivalenti ai giorni di imbarco, mentre l'armatore provvede a incrementare tale retribuzione con una maggiorazione pari al 25%.

Pelucchi

[Signature]

Art. 55 - Prelazione nella riassunzione

I lavoratori sbarcati per malattia o infortunio sono reimbarcati al termine del periodo di malattia e infortunio. I lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca vantano il diritto di precedenza ed il relativo esercizio in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o per singola campagna di pesca effettuate dall'armatore entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibili alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Art. 56 - Contributo per l'assistenza contrattuale

Le aziende che applicheranno il presente CCNL dovranno corrispondere un contributo di assistenza contrattuale (COASCO) fissato nella misura del 1% da calcolarsi sulla paga base conglobata mensile, per dodici mensilità, per ciascun lavoratore in forza presso l'azienda; Il COASCO è integralmente a carico dell'azienda ed è finalizzato alla copertura delle spese sostenute, da CNL e dalle relative Federazioni firmatarie, per l'attività di contrattazione, stipula e assistenza ai fini della corretta applicazione del presente CCNL. Il COASCO ha natura obbligatoria e l'azienda che ne omette il versamento non può avvalersi del presente CCNL. Il COASCO è riscosso direttamente dalla Confederazione CNL o per il tramite dell'Ente Bilaterale EPABIC. Circa le modalità di versamento si rimanda ai regolamenti interni della Confederazione CNL reperibili sul sito internet della stessa.

TITOLO XIV - ARCHIVIO CONTRATTI-NORME FINALI

Art. 57 -Archivio contratti

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti s'impegnano a inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), archivio contratti, copia del presente CCNL.

Art. 58 -Norma di rinvio

Le parti concordano di rinviare ad una commissione paritetica la stesura formale e definitiva dei testi contrattuali nonché le condizioni normative ed economiche.

Art. 59 -Fondo interprofessionale FONINT

Al fine di garantire un'adeguata risposta ai fabbisogni formativi dei dipendenti, le Parti hanno promosso la costituzione di un apposito fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, denominato FONINT, in attuazione delle disposizioni dell'art.118 della Legge n. 388/2000. Le aziende che perfezioneranno la loro adesione al fondo FONINT destineranno allo stesso una contribuzione mensile dello 0,30% sulle retribuzioni



imponibili di ciascun lavoratore. L'adesione al Fondo FONINT non costituisce costo aggiuntivo per l'azienda poiché, in assenza di una specifica adesione ad un Fondo Interprofessionale, la suddetta contribuzione è da destinarsi obbligatoriamente all'INPS. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno la loro adesione a FONINT potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest'ultimo e finalizzati a finanziare le attività formative svolte in favore del personale dipendente, in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti con accordo bilaterale.

Art. 60 -Assistenza Sanitaria Integrativa SANINT

Dalla data di sottoscrizione del presente CCNL sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANINT tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicheranno il presente CCNL. Per ciò che attiene l'ammontare della contribuzione dovuta al Fondo dalle aziende aderenti e dai relativi lavoratori, lo stesso è fissato in 12,00 euro per ciascun dipendente per 12 mensilità, di cui euro 10,00 a carico dell'azienda ed euro 2,00 a carico del dipendente. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo SANINT sarà tenuto a corrispondere al lavoratore dipendente un E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzione) pari ad euro 20 per dodici mensilità. L'E.D.R. rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. Tale importo non è riproporzionabile in caso di rapporto di lavoro part time. Il datore di lavoro ha altresì l'obbligo di iscrivere al Fondo SANINT i Quadri occupati presso l'azienda. In tal caso la contribuzione dovuta è fissata in euro 34,00 per ogni lavoratore Quadro per 12 mensilità, di cui euro 30,00 a carico dell'azienda ed euro 4,00 a carico del lavoratore Quadro. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate al Fondo SANINT sarà tenuto a corrispondere al Quadro un E.D.R. (Elemento Distintivo della Retribuzione) pari ad euro 36 per dodici mensilità. Le imprese che applicheranno i CCNL sottoscritti dalle Parti costituenti il Fondo e che non verseranno la relativa contribuzione dovuta al Fondo stesso, si renderanno responsabili della perdita, da parte dei lavoratori, delle relative prestazioni, contravvenendo ad un obbligo di natura contrattuale. Per quanto non enunciato nel presente articolo si fa espresso rinvio al regolamento del Fondo SANINT, in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti con accordo bilaterale.

Art. 61 -Fondo aiuti e solidarietà

Le parti decidono di costituire un Fondo di aiuti e solidarietà alimentare finalizzato a gestire interventi a favore di popolazioni colpite da situazioni di emergenza COVID-19, sismica ed alimentare. Tale Fondo sarà finanziato pariteticamente da imprese e lavoratori attraverso un contributo complessivo pari a due ore lavorative annue, in termini di volontarietà per quanto riguarda i lavoratori. Le Parti si incontreranno al fine di definire le modalità di costituzione e funzionamento del fondo.

TABELLA 1 – Categoria a

TABELLA 1 (categoria a)

Pelucchi

[Signature] *[Signature]*

SEGMENTO DI OPERATIVITÀ								
1 – Costiera locale								
	PARAMETRI	IMPORTO FISSO MENSILE	13/a - 14/a	FERIE	TFR	MMG	VALORE CONV. INPS	TOTALE AI FINI INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Com.te- Motorista Capopesca	118	958,39	215,23	125,55	111,60	1.410,77	325	1.735,77
Marinaio Polivalente	105	852,80	197,63	115,28	102,48	1.268,19	325	1.593,19
Marinaio	102	828,47	193,57	112,92	100,36	1.235,32	325	1.506,32
Giovanotto	101	820,32	192,22	112,13	99,67	1.224,34	325	1.549,34
Mozzo	100	812,19	190,87	111,34	98,96	1.213,36	325	1.538,36

TABELLA 1 (categoria a)								
SEGMENTO DI OPERATIVITÀ								
2 – Costiera ravvicinata								
	PARAMETRI	IMPORTO FISSO MENSILE	13/a - 14/a	FERIE	TFR	MMG	VALORE CONV. INPS	TOTALE AI FINI INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Com.te- Motorista Capopesca	132	1.072,10	234,18	136,61	191,42	1.634,31	325	1.959,31
Marinaio Polivalente	120	974,63	217,94	127,13	113	1.432,70	325	1.757,31
Marinaio	115	934,02	211,18	123,18	109,49	1.377,87	325	1.702,70
Giovanotto	103	836,56	194,92	113,71	101,07	1.246,26	325	1.571,26
Mozzo	100	812,19	190,87	111,34	98,16	1.213,36	325	1.538,36

TABELLA 1 (categoria a)								
SEGMENTO DI OPERATIVITÀ								
3 – Mediterranea								
	PARAMETRI	IMPORTO FISSO	13/a -	FERIE	TFR	MMG	VALORE CONV.	TOTALE AI FINI

Pellegrini

[Signature]

[Signature]

CCNL – PERSONALE DIPENDENTE DELLE PMI DEI SETTORI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MARICOLTURA

		MENSILE	14/a				INPS	INPS
		A	B	C	D	A+B+C+D	E	A+B+C+E
Com.te- Motorista Capopesca	146	1.185,80	253,14	147,66	131,25	1.717,85	325	2.042,85
Marinaio Polivalente	134	1.088,34	236,89	138,19	122,83	1.586,25	325	1.911,25
Marinaio	129	1.047,73	230,12	134,23	119,32	1.531,40	325	1.856,40
Giovanotto	107	869,04	200,34	116,86	103,88	1.290,12	325	1.615,12
Mozzo	104	844,68	196,28	114,49	101,77	1.257,22	325	1.582,22

TABELLE 2 – 3 – 4 Categoria b

TABELLA 2 (sottocategoria b1) Pesca costiera locale – Legge 250/58

MMG per giornata di pesca

Giornate di pesca inferiori a 48

	PARAMETRI	IMPORTO BASE	13/a - 14/a	FERIE	TFR	MMG Giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te- Motorista Capopesca	118	36,85	8,27	4,82	4,29	54,23
Marinaio Polivalente	105	32,80	7,60	4,43	3,94	48,77
Marinaio	102	31,86	7,44	4,34	3,86	47,50
Giovanotto	101	31,55	7,39	4,31	3,83	47,08
Mozzo	100	31,24	7,33	4,28	3,80	46,65

TABELLA 3 (sottocategoria b2) Pesca costiera locale – Legge 250/58

Parte variabile

Giornate di pesca tra 48 e 140

Palmieri

[Signature]

CCNL – PERSONALE DIPENDENTE DELLE PMI DEI SETTORI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MARICOLTURA

	PARAMETRI	IMPORTO BASE	13/a - 14/a	FERIE	TFR	MMG Giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te- Motorista Capopesca	118	36,85	8,27	4,82	4,29	54,23
Marinaio Polivalente	105	32,80	7,60	4,43	3,94	48,77
Marinaio	102	31,86	7,44	4,34	3,86	47,50
Giovanotto	101	31,55	7,39	4,31	3,83	47,08
Mozzo	100	31,24	7,33	4,28	3,80	46,65

TABELLA 3 (sottocategoria b2) Pesca costiera locale – Legge 250/58

Parte fissa					
Giornate di pesca tra 48 e 140					
	PARAMETRI	13/a - 14/a	FERIE	TFR	Importo di Salvaguardia
		B	C	D	A+B+C+D
Com.te- Motorista Capopesca	118	215,23	125,55	111,60	489,23
Marinaio Polivalente	105	197,63	115,28	102,48	448,19
Marinaio	102	193,57	112,92	100,36	438,71
Giovanotto	101	192,22	112,13	99,67	435,57
Mozzo	100	190,87	111,34	98,96	432,41

TABELLA 4 (sottocategoria b3) Pesca costiera locale – Legge 250/58

Giornate di pesca superiori a 140					
		IMPORTO	13/a		

Palme gel

[Signature]

CCNL – PERSONALE DIPENDENTE DELLE PMI DEI SETTORI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MARICOLTURA

	PARAMETRI	FISSO MENSILE	- 14/a	FERIE	TFR	MMG
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te- Motorista Capopesca	118	958,39	215,23	125,55	111,60	1.410,77
Marinaio Polivalente	105	852,80	197,63	115,28	102,48	1.268,19
Marinaio	102	828,43	193,57	112,92	100,36	1.235,28
Giovanotto	101	820,43	192,22	112,13	99,67	1.224,34
Mozzo	100	812,19	190,87	111,34	98,96	1.213,36

TABELLA 2 (sottocategoria b1) Pesca costiera ravvicinata

MMG per giornate di pesca – Legge 250/58

Giornate di pesca inferiori a 48

	PARAMETRI	IMPORTO BASE	13/a - 14/a	FERIE	TFR	MMG Giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te- Motorista Capopesca	132	41,23	9,00	5,25	4,67	60,15
Marinaio Polivalente	120	37,48	8,38	4,88	4,34	55,08
Marinaio	115	35,92	8,12	4,73	4,21	52,98
Giovanotto	103	23,17	7,50	4,37	3,83	47,92
Mozzo	100	31,24	7,33	4,28	3,80	46,65

TABELLA 3 (sottocategoria b2) Pesca costiera ravvicinata – Legge 250/58

PARTE VARIABILE

Giornate di pesca tra 48 e 140

			13/a			
--	--	--	------	--	--	--

Pellegrini

[Signature]

CCNL – PERSONALE DIPENDENTE DELLE PMI DEI SETTORI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MARICOLTURA

	PARAMETRI	IMPORTO BASE	- 14/a	FERIE	TFR	MMG Giornaliero
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te- Motorista Capopesca	132	41,23	9,00	5,25	4,67	60,15
Marinaio Polivalente	120	37,48	8,38	4,88	4,34	55,08
Marinaio	115	35,92	8,12	4,73	4,21	52,98
Giovanotto	103	23,17	7,50	4,37	3,83	47,92
Mozzo	100	31,24	7,33	4,28	3,80	46,65

TABELLA 3 (sottocategoria b2) Pesca costiera ravvicinata – Legge 250/58

Parte fissa					
Giornate di pesca tra 48 e 140					
	PARAMETRI	13/a - 14/a	FERIE	TFR	Importo di Salvaguardia
		B	C	D	A+B+C+D
Com.te- Motorista Capopesca	132	234,18	136,61	121,42	533,44
Marinaio Polivalente	120	217,94	127,13	113,00	495,85
Marinaio	115	211,18	123,18	109,49	479,77
Giovanotto	103	194,92	113,71	101,07	441,87
Mozzo	100	190,87	111,34	98,96	432,41

TABELLA 4 (sottocategoria b3) Pesca costiera ravvicinata – Legge 250/58

Giornate di pesca superiori a 140						
	PARAMETRI	IMPORTO FISSO	13/a -	FERIE	TFR	MMG

Peluso gel

[Signature]

CCNL – PERSONALE DIPENDENTE DELLE PMI DEI SETTORI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MARICOLTURA

		MENSILE	14/a			
		A	B	C	D	A+B+C+D
Com.te- Motorista Capopesca	132	1.072,10	234,18	136,61	121,42	1.564,31
Marinaio Polivalente	120	974,63	217,94	127,13	113,00	1.432,70
Marinaio	115	934,02	211,18	123,18	109,49	1.377,87
Giovanotto	103	836,56	194,92	113,71	101,07	1.246,26
Mozzo	100	812,19	190,87	111,34	98,96	1.213,36

Pelucchi